



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Decreto n. 94117 (624) del 07/06/2018

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 - commi 252-307, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" ed in particolare il comma 254 che ha previsto l'obbligo per ciascuna università statale di approvare il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività;

TENUTO CONTO della *Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse*;

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, della Commissione Affari Generali espresso nella seduta del 15 maggio 2018;

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, del Comitato Tecnico Amministrativo di espresso nella seduta del 17 maggio 2018;

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 23 maggio 2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio 2018;

RITENUTO NECESSARIO di dover procedere alla pubblicazione del *Regolamento in materia di contribuzione studentesca*,

DECRETA

di emanare il *Regolamento in materia di contribuzione studentesca* nel testo di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

Firenze,

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei



Allegato 1

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 - Contributo onnicomprensivo annuale per i Corsi di Studio

Articolo 4 - Contributo onnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione

Articolo 5 - Tasse, Contributi e Quota di Iscrizione per Dottorati di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale

Articolo 6 - Modalità di verifica dei requisiti di merito

Articolo 7 - Contributi per servizi prestati su richiesta degli studenti

Articolo 8 - Sanzioni amministrative

Articolo 9 - Contributi partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove di conoscenza delle competenze in ingresso

Articolo 10 - Posizioni debitorie

Articolo 11 - Accertamenti e sanzioni

Articolo 12 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a. per Ateneo, l'Università degli studi di Firenze;
 - b. per Corsi di studio, i corsi laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica, lauree (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509);
 - c. per Credito Formativo Universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, secondo la normativa vigente;



- d. per Manifesto degli studi, il documento redatto annualmente ed emanato con Decreto Rettorale che definisce l'offerta formativa di Ateneo, raccoglie le scadenze e il periodo didattico in cui si svolgeranno le lezioni, disciplina le norme destinate a regolare le carriere degli studenti. Contiene, inoltre, il prospetto di tasse e contributi richiesti agli studenti, oltre che disciplinare gli esoneri in materia di contribuzione studentesca;
- e. per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica, lauree (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509), scuole di specializzazione dell'area non medica e gli studenti non medici iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica;
- f. per studenti medici, gli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica dell'Ateneo;
- g. per studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ai master di primo e secondo livello, ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, gli studenti iscritti alle medesime tipologie di corsi attivati dall'Ateneo;
- h. per contributo annuale, si intende:
 - per gli studenti di cui alla lettera e, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo,
 - per gli studenti di cui alla lettera f, l'importo del contributo onnicomprensivo deliberato degli Organi Accademici, con esclusione dell'imposta di bollo;
- i. per Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l'attestazione per l'ottenimento delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta le regole e i principi in materia di contribuzione studentesca e di diritto allo studio.
2. L'Ateneo si impegna a favorire le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, per consentire agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i più alti livelli dell'istruzione universitaria.
3. L'Ateneo, in conformità alle norme vigenti, definisce i livelli di contribuzione dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e premiare l'impegno e il merito, tenuto conto del principio di equilibrio di bilancio.



Articolo 3 - Contributo onnicomprensivo annuale per i Corsi di Studio

1. Gli Organi Accademici deliberano annualmente il contributo onnicomprensivo a carico degli studenti, anche diversificato per corsi di studio, l'eventuale rateizzazione del contributo onnicomprensivo annuale e le relative scadenze.
2. Gli Organi Accademici determinano altresì i requisiti di reddito e le modalità di calcolo per la contribuzione, ridotta in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, risultante dall'ISEE, e al merito.
3. Annualmente l'Ateneo pubblica il Manifesto degli Studi che, tra gli altri, comprende il prospetto Tasse, Contributi ed Esoneri, approvato dagli Organi di Ateneo, ciascuno per la parte di propria competenza.
4. La determinazione del contributo onnicomprensivo annuale varia in relazione:
 - a. alla capacità contributiva dello studente determinata mediante ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
 - b. all'attività negli studi determinata in base al numero di CFU acquisiti o, nel caso di corsi che non prevedono i CFU, di esami sostenuti. Sono altresì considerati attivi anche gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea, si immatricolano con abbreviazione di corso, si trasferiscono nell'Ateneo fiorentino;
 - c. alla regolarità negli studi (studenti regolari+1), determinata dalla durata normale di un corso di studio aumentata di un anno. Per gli studenti ammessi agli anni successivi al primo, a seguito di un trasferimento in entrata o un'abbreviazione di corso, la regolarità negli studi viene conteggiata a partire dall'anno di corso cui vengono ammessi fino al numero di anni normali di corso aumentato di un anno.
5. Restano ferme le norme in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario, definite dalla Regione Toscana con proprio atto normativo, nonché quelle relative all'imposta di bollo definite dalla vigente normativa nazionale.
6. L'Ateneo esonera dal contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che presentano i requisiti previsti dall'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori esoneri possono essere deliberati annualmente e pubblicati nel Manifesto degli Studi.
7. L'Ateneo esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 1 comma 255 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che, ai sensi di tale disposizione, soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a. siano iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del proprio corso di studio, aumentata di uno;
 - b. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi universitari.



In caso di iscrizione al primo anno il solo requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a.

8. In caso di soddisfacimento del solo comma 7 (lettera b), secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 258 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 il contributo onnicomprensivo non potrà superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256 del medesimo articolo, aumentato del 50%, ed avrà un valore minimo di € 200,00.
9. L'Ateneo, altresì, prevede:
 - a. una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti con ISEE a partire da € 30.000,01 che soddisfano i requisiti dell'art. 3 comma 7 lettera a; tale riduzione è inversamente proporzionale all'aumentare del valore ISEE;
 - b. una maggiorazione per gli studenti non regolari con ISEE superiore a € 30.000,01 che non soddisfano i requisiti dell'art. 3 comma 7 lettera b; tale maggiorazione è direttamente proporzionale all'aumentare del valore ISEE.Maggiorazioni e riduzioni possono essere combinate tra loro.
10. La disciplina per gli studenti iscritti con qualifica di studenti part-time è prevista in un apposito regolamento e riportata nel Manifesto degli Studi.

Articolo 4 - Contributo onnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione Mediche

1. Gli studenti medici sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e dell'imposta di bollo. Non è dovuto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
2. Gli Organi Accademici deliberano annualmente l'importo e le modalità di pagamento del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti di cui al comma 1.
3. La capacità contributiva degli studenti di cui al comma 1 è determinata utilizzando l'ISEE.

Articolo 5 - Tasse, Contributi e Quota di Iscrizione per Dottorati di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale

1. Per gli studenti di cui all'art. 1, comma 1 lettera e, del presente regolamento l'importo annuo dovuto a titolo di tasse, contributi e/o quota di iscrizione è previsto nei decreti istitutivi dei corsi di Dottorato di Ricerca, Master di primo e secondo livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento Professionale.



2. Per i Master di primo e secondo livello, nonché per i Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento Professionale, inoltre, l'eventuale rinuncia all'iscrizione non dà diritto al rimborso di quanto già versato.

Articolo 6 - Modalità di verifica dei requisiti di merito

1. I CFU per il requisito di merito di cui all'art. 3 comma 4, lettera b devono essere maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, anche in caso di passaggi di corso.
2. Le attività formative parzialmente riconosciute o convalidate saranno considerate solo dopo il sostenimento della prova integrativa.
3. I crediti formativi, acquisiti con la frequenza di tirocini curriculari, saranno considerati anche se registrati in date successive purché il tirocinio sia verbalizzato entro il periodo indicato al comma 1.
4. Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, precedente l'iscrizione al successivo anno accademico, e riconosciuti integralmente dall'Ateneo. I crediti formativi saranno considerati anche se registrati in date successive, purché siano verbalizzati entro il periodo indicato.

Articolo 7 - Contributi per servizi prestati su richiesta degli studenti

1. Ai sensi dell'art.1 comma 260 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 l'Ateneo determina annualmente nel Manifesto degli studi i contributi da versare, a cura degli studenti, per i servizi prestati su richiesta, in relazione a esigenze individuali.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta.

Articolo 8 - Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per il versamento del contributo onnicomprensivo dovuto dagli studenti, di cui all'art. 1 comma 1 lettere c e d del presente regolamento, comporta l'applicazione di un'indennità di mora i cui importi sono deliberati annualmente dagli Organi Accademici e contenuti nel Manifesto degli Studi.
2. Il mancato rispetto delle scadenze amministrative previste nel Manifesto degli studi determina l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo è deliberato annualmente dagli Organi Accademici.



Articolo 9 - Contributi per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove di conoscenza delle competenze in ingresso

1. L'Ateneo definisce annualmente i contributi per sostenere: le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale e locale, le prove di verifica delle conoscenze in ingresso.

Articolo 10 - Posizioni debitorie

1. La regolare iscrizione ai corsi dell'Ateneo è subordinata al versamento degli importi dovuti.
2. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura con l'Ateneo non possono ottenere alcun certificato relativo alla propria carriera.
3. I soggetti di cui al precedente comma, inoltre, non possono ottenere il congedo per trasferirsi in un altro ateneo, né possono richiedere il passaggio di corso di studio all'interno dell'Ateneo.

Articolo 11 – Accertamenti e sanzioni

1. L'Ateneo controlla la veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti di cui all'art. 1 relativamente al possesso dei requisiti di reddito, di merito e all'iscrizione.
2. Gli accertamenti delle dichiarazioni presentate vengono condotti sia individualmente, sia a campione tra gli studenti che hanno ottenuto:
 - benefici di natura economica;
 - una riduzione del contributo onnicomprensivo.
3. Qualora risulti difformità fra i dati dichiarati e quelli accertati, in caso di riduzione o esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale o dalle tasse dovute lo studente, di cui all'art. 1 è assoggettato al pagamento:
 - del contributo onnicomprensivo dovuto secondo la fascia di reddito corretta;
 - di una sanzione amministrativa pari al triplo dell'importo del contributo onnicomprensivo secondo la fascia di reddito corretta, ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2012 n. 68, art. 10, comma 3.
4. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, a fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Ateneo segnala inoltre il fatto all'autorità giudiziaria competente affinché verifichi la sussistenza di eventuali reati.



Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e legislative, se compatibili.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.